



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E  
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI  
AMBIENTALI, ENERGIA**

**COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 2219 del 02/05/2013**

**Prot n° 201008517 del 22/06/2010**

**Ditta proponente** LINDA s.r.l.

**Oggetto** Installazione di una unità impiantistica per il Recupero Omogeneizzato  
Scarti Edilizi per rifiuti da costruzioni e demolizioni

**Comune dell'intervento** L'AQUILA **Località** Roio - AQ

**Tipo procedimento** VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20  
del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii. - RIESAME GIUDIZIO N° 1951 DEL  
11/04/2012

**Tipologia progettuale** D.Lgs. 152/06, all. IV, punto 7, lettera z.b

**Presenti (in seconda convocazione)**

**Direttore Area Territorio** arch. Sorgi - Presidente

**Dirigente Servizio Beni Ambientali** arch. Pisano

**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale** ing. Di Meo

**Dirigente Conserv Natura**

**Dirigente Attività Estrattive:** ing. Faieta

**Dirigente Servizio Amministrativo:**

**Segr. Gen. Autorità Bacino** dott. Del Sordo (delegato)

**Direttore ARTA** dott.ssa Di Croce (delegata)

**Dirigente Rifiuti:**

**Dirigente delegato della Provincia.**

**Comandante Prov.le CFS - TE**

**Comandante Prov.le CFS - AQ** Comm.c. dott. Rampini (delegato)

**Comandante Prov.le CFS - CH**

**Comandante Prov.le CFS - PE**

**Dirigente Tecnico AT**

**Dirigente Tecnico CP:**

ing. De Santis

**Relazione istruttoria**

Istruttore

geom. Di Ventura

Vedi sintesi allegata

**Osservazioni pervenute**





GIUNTA REGIONALE

\

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta LINDA s.r.l.

per l'intervento avente per oggetto:

Installazione di una unità impiantistica per il Recupero Omogeneizzato Scarti Edilizi per rifiuti da costruzioni e demolizioni

da realizzarsi nel Comune di L'AQUILA

#### IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

La dott.ssa Di Croce fa presente che l'ARTA non potrà esprimere parere in quanto alla sede centrale non è pervenuta la documentazione.

La commissione, in autotutela, riformula parzialmente le motivazioni del precedente parere, eliminando le parole "in zona R1 e P2 del PAI" e l'intero punto 2.

Pertanto il parere risulta così riscritto

#### ESPRIME PARERE

#### NON FAVOREVOLE PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

In quanto si tratta di un impianto di rifiuti che contrasta:

- con il PRP poiché localizzato in area A2,

- con i criteri localizzativi stabiliti dalla L.R. 45/2007 in particolare:

1. "distanza dalle case sparse"- l'impianto dista circa 10 metri da un'abitazione privata: motivo escludente;

2. area sottoposta a vincolo paesaggistico (PRP) ricade in zona A (A1 e A2): motivo escludente.

I presenti si esprimono a maggioranza. Si astiene dalla votazione la dott.ssa Di Croce in quanto non ha ricevuto la pratica

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

ing. Di Meo

dott. Del Sordo (delegato)

ing. Faieta

Comm.c. dott. Rampini (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

ing. De Santis

Di Carlo

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.



Con “giudizio” n° 1951, emesso nella seduta del 11/04/2012, il CCR VIA ha espresso parere “non favorevole” all’intervento in oggetto: “in quanto si tratta di un impianto di rifiuti che contrasta:

- con il P.R.P. poiché localizzato in area A2,
- in zona R1 e P2 del P.A.I.,

e con i criteri localizzativi stabiliti dalla L.R. 45/2007 in particolare:

1. “distanza dalle case sparse” – l’impianto dista circa 10 metri da un’abitazione privata: motivo escludente;
2. “aree in frana o erosione” – all’interno di aree P2 del P.A.I. regione Abruzzo: motivo escludente;
3. Area sottoposta a vincolo paesaggistico (P.R.P.) ricade in zona A (A1 e A2): motivo escludente.”

Tale “giudizio” è stato reso a seguito della richiesta specifica della Ditta interessata esplicitatasi con avvio delle procedure di “verifica di assoggettabilità” ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e di “autorizzazione paesaggistica” ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Le citate procedure sono state attivate con domanda, depositata in data 9/06/2010, protocollata in data 22/06/2010 al n° 8517; l’avviso, di avvenuta trasmissione del progetto e di avvio del procedimento di verifica, è stato pubblicato in data 11/06/2010 sul BURA n° 38 ordinario.

Al citato progetto sono pervenute osservazioni che sono state trasmesse alla ditta, con due note successive, al fine di permettere alla stessa di formulare le proprie controdeduzioni.

In data 16/11/2010 la pratica in oggetto veniva inserita nell’ordine del giorno per le pratiche da esaminare nella seduta di Comitato del 25/11/2010; in sede di Comitato, il legale rappresentante della ditta sig. Michele Godi, messo a conoscenza delle problematiche che impedivano un pronunciamento positivo sulla stessa chiedeva, per iscritto, la sospensione della pratica.

In data 7/12/2012, a distanza di oltre un anno dalla richiesta di sospensione sopra richiamata, lo scrivente Servizio sollecitava, pena l’archiviazione della pratica, la ditta interessata a farci sapere se interessata o meno alla riattivazione del procedimento interrotto; con nota datata 9/01/2012, acquisita al nostro protocollo in data 24/01/2012 al n° 915, la ditta ci ha comunicato la richiesta di riattivazione del procedimento sospeso.

Con ordine del giorno emesso in data 29/03/2012 la pratica in oggetto veniva inserita fra quelle da discutere in Comitato il giorno 11/04/2012; con nota del 10/04/2012, acquisita al nostro protocollo al n° 3013 stessa data, il legale rappresentante della ditta chiedeva di presenziare alla seduta del Comitato del giorno 11/04/2012.

Nella seduta dell’11/04/2012, sentita la relazione istruttoria e gli interventi di Godi Michele, Galgano Carmela, Cicerone Stefano e Carli Francesco tutti in rappresentanza della società LINDA, il Comitato emetteva il “giudizio” sopra richiamato.

A seguito dell’emissione di tale “giudizio” la ditta interessata all’intervento richiedeva, ai sensi della normativa vigente, l’accesso agli atti in nostro possesso relativi al proprio intervento ed ad altri due impianti similari autorizzati nell’ambito del territorio comunale di L’Aquila; detto accesso si è concluso in data 20/07/2012.

A seguito di ricorso al tribunale amministrativo, avverso al giudizio sopra citato, si è ritenuto necessario sottoporre a riesame lo stesso al fine di rivedere le motivazioni di diniego in esso contenute.

In particolare i motivi del ricorso riguardano la distanza dalle case sparse in quanto nella relazione istruttoria si indica “...la più vicina è posta dall’altro lato della strada e quindi ad una distanza di circa 10 mt. dall’area interessata dall’impianto...”, mentre nel ricorso la Ditta precisa che tale distanza è non meno di 14 mt. dalla recinzione, 38 mt. dai cumuli, e più di 90 mt. dal mulino.

Il secondo motivo riguarda la collocazione dell’impianto all’interno di un’area “P2” del vigente P.A.I. in quanto l’area interessata dall’impianto risulta essere stata esclusa dal citato piano con Deliberazione, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sangro, n° 7 del 31/05/2010 pubblicata sul BURA n° 42 in data 25/06/2010; della suddetta correzione siamo stati messi a conoscenza con citazione, inserita all’interno delle “controdeduzioni” alle



osservazioni” della Ditta interessata, senza che la stessa fosse accompagnata da atti amministrativi a suo supporto.

La motivazione di diniego, relativa alla citata motivazione e riportata nel giudizio impugnato, è scaturita da quanto dichiarato dal tecnico progettista, a pag. 2 della “Relazione Tecnica di Progetto”, allegata agli atti assoggettati a procedura, nella quale si cita testualmente “detta area risulta con livello di rischio R1 e definita a pericolosità elevata...” e da quanto graficizzato nella tavola di progetto di “inquadramento territoriale e urbanistico”; nello stesso passaggio il tecnico ci porta a conoscenza dell’avvio, da parte dell’Amministrazione comunale competente, di un procedimento di “correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 24 c.3 delle norme di attuazione del P.A.I.”.

A tal fine si rileva che all’avvio del procedimento di “verifica” (pubblicazione sul BURA n° 38 del 11/06/2010) la declassificazione, dell’area dal vigente P.A.I., era stata già deliberata ma negli atti progettuali allegati (come sopra richiamati) si citava solo l’avvio del procedimento per la correzione e che gli stessi non risultavano modificati ed adeguati alla nuova zonizzazione (ancora oggi nella cartografia, inserita nel geoportale di questa regione, tale area risulta essere classificata come P2).

La terza motivazione riguarda la collocazione dell’impianto all’interno di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico (PRP) ricade in zona A (A1 e A2): motivo escludente”; rispetto a tale motivazione la ditta ci fa presente, in sede di controdeduzioni alle osservazioni, che l’area interessata dall’intervento è stata individuata come sito idoneo allo scopo con DGR 565 del 5/10/2009 (BURA n° 44 del 4/11/2009) a seguito di indagini a cura del Dipartimento Provinciale A.R.T.A. di L’Aquila.

Si eccepisce, inoltre, che l’intervento aveva già ottenuto il “parere favorevole” da parte della Soprintendenza per i B.A.P. per l’Abruzzo al quale è seguita (in attuazione dell’applicazione del dettato di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata da questa Direzione con provvedimento n° 6582 del 5/08/2010 trasmesso in data 9/08/2010 con protocollo n° 10442, che secondo la ditta “doveva almeno costituire fondamento per la modificazione della pianificazione paesaggistica”.

I criteri localizzativi, per impianti di trattamento rifiuti di cui alla L.R. 45/2007, rimandano alla fase di valutazione di impatto ambientale la definizione di una fascia di protezione, escludente l’intervento, relativamente alla protezione di case sparse, a funzioni sensibili ed a centri e/o nuclei abitati.

Gli stessi criteri ritengono, fattori escludenti, il ricadere dell’impianto in aree classificate come P3 e P2 dal vigente P.A.I., ed il ricadere dell’area di intervento all’interno di zone A1 e A2 degli ambiti montani del vigente P.R.P. oltre che ad altri fattori che non interessano l’intervento in esame.

